



NOVITÀ

Tutti i soggetti - Cessione del contratto di <i>leasing</i> degli immobili strumentali	2
Tutti i soggetti - Compensazione dei crediti in presenza di ruoli superiori a 1.500,00 euro	2
Soggetti IRES - Documentazione del <i>transfer pricing</i>	2
Soggetti IVA - Territorialità e <i>reverse charge</i>	3
Soggetti IVA - Comunicazione telematica delle operazioni superiori a 3.000,00 euro	3
Soggetti IRES - Disapplicazione della disciplina CFC	4
Tutti i soggetti - Compilazione del quadro RW	4
Soggetti IVA - Presentazione della dichiarazione IVA	4
Soggetti IVA - Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie.....	5
Tutti i soggetti - Crediti non spettanti per l'agevolazione per aree svantaggiate.....	6
Banche - Ritenuta per le obbligazioni e i titoli rimborsati prima della scadenza	6

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Tutti i soggetti - Presentazione dei progetti per lo sviluppo dei distretti ad alta tecnologia e laboratori	7
---	---

PROCEDURE PRATICHE

Rimborso IVA annuale	9
----------------------------	---

NOVITÀ

Fiscale	DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA IN CASO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING RELATIVO AD IMMOBILI STRUMENTALI
Telefisco 2011	Nel corso di Telefisco 2011, l'Agenzia delle Entrate ha precisato le <u>modalità di calcolo</u> della sopravvenienza attiva derivante dalla <u>cessione</u> di un <u>contratto di leasing</u> avente ad oggetto fabbricati strumentali.
Tutti i soggetti	Regola generale Ai sensi dell'art. 88 co. 5 del TUIR, in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. Tale valore normale va assunto <u>al netto</u> della somma dei due seguenti aggregati, opportunamente <u>attualizzati</u> (cfr. C.M. 3.5.96 n. 108/E, § 6.11):
Cessione del contratto di leasing degli immobili strumentali	<ul style="list-style-type: none"> • i <u>canoni</u> relativi alla <u>residua durata</u> del contratto; • il <u>prezzo</u> stabilito per il <u>riscatto</u>. <p>Leasing di fabbricati strumentali Secondo l'Amministrazione finanziaria, se il <u>leasing</u> riguarda fabbricati strumentali, la sopravvenienza deve essere <u>diminuita</u> anche della <u>quota capitale</u> dei canoni, già pagati, <u>indeducibile</u> poiché riferibile al terreno (ai sensi dell'art. 36 co. 7 e 7-bis del DL 223/2006). Quanto sopra, al fine di garantire la sostanziale <u>equivalenza fiscale</u> tra l'acquisizione del bene in proprietà e in <u>leasing</u>. Infatti, nel caso di <u>beni in proprietà</u>, la cessione genera un'unica plusvalenza (ovvero minusvalenza) pari alla differenza tra (circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11, § 9.5):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il corrispettivo pagato; • il costo fiscalmente riconosciuto dell'area (non ammortizzabile), comprensiva di fabbricato.
Fiscale	PRECLUSIONE ALL'AUTOCOMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI SU RUOLI
Telefisco 2011	L'Agenzia delle Entrate, nel corso delle risposte fornite in occasione di <u>Telefisco 2011</u> , ha fornito <u>rilevanti chiarimenti</u> in merito alla portata applicativa del <u>divieto di compensazione</u> dei <u>crediti</u> relativi ad imposte erariali in presenza di <u>debiti erariali</u> e relativi accessori iscritti a ruolo per un importo superiore a <u>1.500,00 euro</u> (art. 31 del DL 78/2010).
Tutti i soggetti	Ambito applicativo L'Agenzia delle Entrate precisa che il divieto di compensazione opera con riferimento alle <u>cartelle già notificate nel 2010</u> e, più in generale, per tutte quelle il cui <u>termine di pagamento</u> sia <u>già scaduto anteriormente all'1.1.2011</u> , data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Compensazione dei crediti a ruolo superiori a 1.500,00 euro	Nozione di "accessori" Con riferimento al calcolo del <u>limite di 1.500,00 euro</u> , l'art. 31 del DL 78/2010 dispone che la compensazione è vietata fino a <u>concorrenza</u> dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, iscritti a ruolo per <u>imposte erariali e relativi accessori</u> . Sul punto, le Entrate hanno chiarito che per "accessori" devono intendersi le <u>sanzioni</u> , <u>gli interessi</u> , <u>gli aggi</u> della riscossione e le <u>altre spese</u> collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive sostenute dall'Agente della Riscossione. Di conseguenza, per oltrepassare la soglia "limite" sarà sufficiente un debito erariale effettivo decisamente inferiore a 1.500,00 euro.
	Divieto di compensazione per l'eccedenza Nonostante <u>la norma</u> precluda l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali <u>solo fino a concorrenza</u> dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la disposizione in esame "è tesa a non consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo che continua a non pagare". Pertanto, qualora i <u>crediti disponibili</u> siano <u>superiori</u> all'ammontare degli importi iscritti a ruolo e non pagati, la <u>compensazione</u> è <u>preclusa</u> anche per gli importi eccedenti. Ad esempio, considerando un contribuente con un credito IVA compensabile di 10.000,00 euro e debiti iscritti a ruolo e non pagati per 4.000,00 euro, secondo l'Agenzia la compensazione è preclusa se il contribuente non <u>assolve precedentemente al pagamento</u> del debito scaduto di

	<p>4.000,00 euro; di conseguenza, nel caso in cui lo stesso effettui comunque la <u>compensazione</u> per 6.000,00 euro, verrà irrogata una <u>sanzione</u> di 2.000,00 euro, pari al 50% del debito iscritto a ruolo. Tuttavia, resta fermo che, come indicato dal <u>comunicato stampa del 14.1.2011</u>, laddove la compensazione avvenga <u>prima</u> che sia emanato il previsto <u>decreto attuativo</u>, le compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500,00 euro <u>non sono sanzionabili</u>, sempre che l'utilizzo dei crediti non intacchi quelli destinati al pagamento dei ruoli scaduti. In sostanza, attualmente è possibile compensare nel modello F24 i crediti eccedenti l'ammontare degli importi a debito iscritti a ruolo, mentre "a regime", cioè dopo l'emanazione del previsto decreto attuativo, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, ciò non sarà più permesso.</p>
Fiscale	SANZIONI IN RELAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE NEL <i>TRANSFER PRICING</i>
Telefisco 2011	Nel corso di Telefisco 2011, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di soccombenza agli accertamenti che hanno ad oggetto l'inerenza dei costi riaddebitati tra le società dei <u>gruppi multinazionali</u> , sono irrogabili le <u>sanzioni</u> ordinariamente previste per <u>infedele dichiarazione</u> (dal 100% al 200% della maggiore imposta).
Soggetti IRES	La disapplicazione delle sanzioni prevista dall'art. 1 co. 2-ter del DLgs. 471/97 sarebbe, infatti, prevista solo per gli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 110 co. 7 del TUIR, mentre la nozione di inerenza è contenuta nell'art. 109 co. 5.
Documentazione del transfer pricing	
Fiscale	CHIARIMENTI IN MATERIA DI TERRITORIALITÀ IVA E <i>REVERSE CHARGE</i>
Telefisco 2011	Nel corso di Telefisco 2011 sono state fornite alcune precisazioni in materia di territorialità e di <i>reverse charge</i> .
Soggetti IVA	In particolare, è stato chiarito che: <ul style="list-style-type: none"> • le <u>operazioni</u> di <u>natura finanziaria</u> rese nei confronti di "privati" stabiliti fuori della Comunità, benché escluse da IVA in quanto extraterritoriali, consentono l'esercizio del diritto di detrazione ai sensi dell'art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ovvero legittimano la richiesta di rimborso sulla base del presupposto di cui all'art. 30 co. 3 lett. d) del DPR 633/72; tali operazioni, seppure esenti, non possono, invece, essere considerate "operazioni ad aliquota zero" ai fini del presupposto previsto, per il rimborso, dall'art. 30 co. 3 lett. a) del DPR 633/72;
Territorialità e reverse charge	
segue	<ul style="list-style-type: none"> • il soggetto passivo italiano, per i <u>biglietti aerei</u> acquistati da una <u>compagnia aerea non residente</u>, identificata ai fini IVA in Italia, deve assolvere l'imposta con il meccanismo del <u>reverse charge</u> anche se riceve la fattura con addebito dell'IVA dalla compagnia aerea; tale fattura, quindi, non va annotata nel registro degli acquisti e, quindi, non deve essere neppure esercitata la detrazione della relativa imposta; • ai fini territoriali, le prestazioni di <u>deposito delle merci</u> in altro Paese membro hanno natura "generica", non potendo essere qualificate come servizi relativi a beni immobili. Se il prestatore estero ha assoggettato (erroneamente) ad imposta l'operazione, è obbligatorio, per il committente italiano, emettere <u>autofattura</u> in applicazione dell'obbligo previsto dall'art. 17 co. 2 del DPR 633/72; • le <u>spese</u> di <u>deposito</u> addebitate dal gestore del deposito IVA al soggetto passivo stabilito in altro Paese membro vanno <u>fatturate</u> indicando che si tratta di <u>operazione esclusa da IVA</u> ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72. Il relativo importo, peraltro, non dovrà essere incluso nella base imponibile dell'imposta dovuta, all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito, dal rappresentante fiscale italiano del soggetto non residente.
Fiscale	DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3.000,00 EURO
Telefisco 2011	Nel corso di Telefisco 2011 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di <u>comunicazione telematica</u> delle <u>operazioni IVA</u> , di cui all'art. 21 del DL 78/2010.
Soggetti IVA	Il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2010 ha stabilito quali sono le operazioni che non devono essere comunicate in quanto già monitorate dall'Amministrazione finanziaria con altri strumenti. Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che le <u>cessioni di immobili</u> sono <u>escluse</u> dalla <u>comunicazione</u> , mentre resta fermo l'adempimento per le cessioni di autoveicoli, in quanto non monitorate dall'Anagrafe tributaria. Anche le operazioni intracomunitarie devono essere comunicate dato che le informazioni contenute nella dichiarazione INTRASTAT non sono le stesse di quelle richieste dall'art. 21 del DL 78/2010.
Comunicazione telematica delle operazioni superiori a	

<p>3.000 euro</p>	<p>In fine, è stato chiarito che la soglia di 3.000,00 euro, per i contratti, anche conclusi verbalmente, da cui derivano corrispettivi periodici, deve essere calcolata tenendo conto dell'ammontare complessivo, nell'anno solare, dei corrispettivi riferiti allo stesso cliente o fornitore. Per gli altri contratti, per esempio di compravendita, il superamento della soglia deve essere verificato in relazione alla singola operazione.</p>
<p><i>Fiscale</i></p> <p>Telefisco 2011</p> <p>Soggetti IRES</p> <p>Disapplicazione della disciplina CFC</p>	<p>DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CFC</p> <p>In materia di CFC, in occasione di Telefisco 2011, in due risposte, riguardanti, rispettivamente, operazioni di <u>compravendita di merci e prodotti finiti</u> effettuate da <u>trading company</u> in nome e per conto di controparti appartenenti al medesimo gruppo e servizi produttivi (lavorazioni) svolti a favore di società del gruppo, l'Agenzia delle Entrate conferma che non è possibile escludere tali attività dalla "categoria" delle prestazioni di servizi infragruppo con riferimento alle quali sussiste l'obbligo di presentazione dell'istanza di interpello (art. 167 co. 8-ter del TUIR); la sussistenza di situazioni elusive connesse a tali caratteristiche dovrà, pertanto, essere valutata in relazione al singolo caso.</p> <p>Con riguardo al requisito del radicamento nel mercato locale previsto dall'esimente di cui alla lett. a) dell'art. 167 co. 5 del TUIR, l'Agenzia precisa che la circostanza che la CFC non si rivolga al mercato locale "né in fase di approvvigionamento né in fase di distribuzione costituisce un indizio del mancato esercizio da parte della stessa di un'effettiva attività commerciale nel territorio di insediamento"; in sede di interpello dovranno, pertanto, essere esposte – e saranno valutate – le ragioni economiche ed imprenditoriali che hanno indotto l'impresa residente ad effettuare l'investimento all'estero.</p>
<p><i>Fiscale</i></p> <p>Telefisco 2011</p> <p>Tutti i soggetti</p> <p>Compilazione del quadro RW</p> <p><i>segue</i></p>	<p>OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW PER I SOGGETTI CHE HANNO LA DISPONIBILITÀ DI FATTO DEI CONTI CORRENTI ESTERI</p> <p>Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sono tenuti agli <u>obblighi di monitoraggio</u> (modulo RW) non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la <u>disponibilità</u> o la <u>possibilità di movimentazione</u>.</p> <p>Tuttavia, nel corso di Telefisco 2011, l'Agenzia delle Entrate precisa che è da ritenersi <u>esclusa</u> l'esistenza di un <u>autonomo obbligo di monitoraggio</u> nell'ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell'attività estera possa esercitare esclusivamente un <u>mero potere dispositivo</u> in ordine alle predette attività in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.</p> <p>Pertanto, non sono obbligati alla compilazione del modulo RW gli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero e che hanno la possibilità di movimentare i capitali pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.</p>
<p><i>Fiscale</i></p> <p>circ. Agenzia Entrate 25.1.2011 n. 1</p> <p>Soggetti IVA</p> <p>Presentazione e della dichiarazione IVA</p>	<p>ESTENSIONE AI CONTRIBUENTI CON SALDO IVA A DEBITO DELLA FACOLTÀ DI PRESENTARE IN FORMA AUTONOMA ED ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in oggetto, ha chiarito che, <u>indipendentemente</u> dalla <u>posizione creditoria o debitoria</u> emergente dalla dichiarazione IVA annuale, è sempre possibile presentare la dichiarazione stessa entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente <u>esonero</u> dall'obbligo di presentazione della <u>comunicazione dati IVA</u> (il cui modello è stato approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 17.1.2011).</p> <p>Esonero dalla comunicazione dati IVA</p> <p>In effetti, l'art. 10 del DL 78/2009, al fine di limitare gli obblighi dichiarativi in capo ai soggetti titolari di partita IVA, ha stabilito una <u>nuova ipotesi di esonero</u> dalla presentazione della comunicazione dati per coloro che presentano la dichiarazione annuale <u>entro il mese di febbraio</u>. A ciò si aggiunga che il citato art. 10 del DL 78/2009, nel disciplinare i limiti all'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, ha previsto anche la <u>facoltà</u>, per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata, di non comprendervi la dichiarazione IVA nell'ipotesi in cui il <u>credito</u>, da essa risultante, venga <u>utilizzato in compensazione</u> ovvero <u>chiesto a rimborso</u>.</p> <p>Dalla lettura coordinata di tali disposizioni, rispettivamente contenute negli artt. 8-bis e 3 del DPR 322/98, si evince che l'esonero dalla comunicazione dati, seppure previsto – in via generale – per <u>tutti i contribuenti</u> che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, resta di fatto preclusa per coloro che evidenziano un <u>saldo IVA a debito</u>: la dichiarazione annuale, in tal caso, non può essere presentata in forma separata, dovendo essere necessariamente compresa nel</p>

	<p>modello UNICO.</p> <p>Interpretazione estensiva dell’Agenzia delle Entrate</p> <p>In via interpretativa, l’Agenzia delle Entrate estende la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale (e, quindi, di omettere la comunicazione dati) ai soggetti passivi che chiudono l’anno di riferimento con un <u>debito IVA</u>, evitando – in questo modo – una <u>disparità di trattamento</u> fondata sulla posizione (creditoria o debitoria) nei confronti dell’Erario. Si tratta, peraltro, di una semplificazione allineata all’obiettivo di <u>riduzione degli oneri amministrativi</u>, ai sensi dell’art. 25 del DL 112/2008.</p> <p>Versamenti IVA</p> <p>La circolare precisa che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale <u>non consente</u> di effettuare i versamenti IVA in base alle <u>scadenze previste dal modello UNICO</u>. Il saldo annuale, pertanto, deve essere versato <u>entro il 16.3.2011</u> in un’unica soluzione, oppure a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.</p>
--	---

<i>Fiscale</i>	<p>DINIEGO O REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE A PORRE IN ESSERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, mediante due comunicati stampa, ha fornito precisazioni in ordine alle modalità di comunicazione della <u>volontà</u> di effettuare <u>operazioni intracomunitarie</u>, da parte dei soggetti titolari di partita IVA, al fine di ottenere l’inserimento nel sistema VIES.</p> <p>Soggetti interessati</p> <p>L’adempimento riguarda i contribuenti che <u>intendono</u> concludere operazioni intracomunitarie, <u>ad eccezione</u> di coloro che accedono in modo <u>automatico</u> al sistema VIES perché in possesso dei requisiti necessari.</p> <p>Dall’<u>1.2.2011</u> è disponibile <i>on line</i> l’elenco delle partite IVA che, <u>alla data del 30.1.2011</u>, posseggono tutti i requisiti che comporteranno l’automatico inserimento nel VIES <u>a partire dalla fine di febbraio</u>.</p> <p>Regime autorizzatorio</p> <p>Vale la pena ricordare che il nuovo regime autorizzatorio, per i soggetti <u>già titolari di partita IVA</u>, opera in modo <u>differenziato</u> a seconda della <u>data</u> di presentazione della <u>dichiarazione di inizio attività</u>.</p> <p>In particolare, se quest’ultima è stata presentata <u>anteriamente al 31.5.2010</u>, tali soggetti saranno <u>esclusi dall’archivio informatico</u>, <u>entro il 28.2.2011</u>, qualora:</p>
<p>Com. stampa Agenzia Entrate 26.1.2011 n. 13 e 27.1.2011 n. 14</p>	
<p>Soggetti IVA</p> <p>Autorizzazioni e per le operazioni intracomunitarie</p>	
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>non</u> abbiano presentato gli <u>elenchi riepilogativi INTRASTAT</u> delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli <u>anni 2009 e 2010</u>; • ovvero, pur avendo presentato i modelli INTRASTAT 2009/2010, <u>non</u> abbiano <u>adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009</u>. <p>In tali ipotesi, laddove si intendano effettuare operazioni intracomunitarie, occorre presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate <u>entro il 29.1.2011</u> (affinché trascorran i 30 giorni per il silenzio assenso prima del 28.2.2011).</p> <p>Analogamente, l’esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, entro la data del 28.2.2011, è prevista per coloro che abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività <u>a partire dal 31.5.2010</u>, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>non</u> abbiano <u>manifestato</u>, barrando le apposite caselle previste dai modelli AA7 o AA9, la <u>volontà</u> di effettuare operazioni intracomunitarie; • ovvero, <u>non</u> abbiano comunque <u>posto in essere</u>, nel <u>secondo semestre 2010</u>, operazioni intracomunitarie e <u>adempito agli obblighi INTRASTAT</u>. <p>Anche in questi casi, per effettuare operazioni intracomunitarie è possibile presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Modalità di manifestazione della volontà</p> <p>L’istanza volta all’inserimento nella banca dati VIES può essere presentata mediante <u>raccomandata o a mano</u>, insieme alla copia di un <u>documento di identità</u> del soggetto firmatario, a <u>qualsiasi ufficio territoriale</u> dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le eventuali domande di <u>cancellazione</u>, in caso di <u>istanze immotivate</u>, devono essere presentate, a mano o con raccomandata, <u>esclusivamente</u> all’ufficio a cui il contribuente si è rivolto per l’<u>iniziale richiesta</u> di iscrizione.</p>

<i>Fiscale</i>	RECUPERO DEI CREDITI NON SPETTANTI PER L'AGEVOLAZIONE PER LE AREE SVANTAGGIATE CONCESSI DALLA REGIONE CAMPANIA
ris. Agenzia Entrate 17.1.2011 n. 10	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 17.1.2011 n. 10, ha istituito i codici tributo per il <u>recupero dei crediti d'imposta</u> , indebitamente fruiti, relativi al finanziamento stanziato dalla <u>Regione Campania</u> in luogo dell'agevolazione per gli investimenti in aree svantaggiate.
Tutti i soggetti Crediti non spettanti per l'agevolazione e per aree svantaggiate	<p>Disciplina di riferimento</p> <p>L'art. 8 della L. 388/2000 ha previsto un <u>contributo</u>, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che effettuano <u>nuovi investimenti</u> nelle <u>aree svantaggiate</u> (tra cui la Campania). Le imprese beneficiarie devono operare in <u>particolari settori di attività</u>, quali il settore delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura (inclusa la trasformazione dei derivanti prodotti).</p> <p>Tale credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24.</p> <p>A seguito dell'<u>esaurimento delle risorse</u>, molte imprese, pur essendo in possesso dei requisiti e avendo presentato la necessaria <u>istanza</u> per accedere al credito d'imposta nel <u>2006</u>, non hanno potuto beneficiare dell'agevolazione.</p> <p>Per far fronte a tale circostanza, la <u>Regione Campania</u> ha previsto <u>appositi stanziamenti</u> per consentire il finanziamento alle suddette imprese che hanno effettuato investimenti nel territorio campano.</p> <p>Codici tributo</p> <p>Allo scopo di procedere al <u>recupero</u> dei crediti d'imposta <u>indebitamente fruiti</u>, la ris. 17.1.2011 n. 10 ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "3893", denominato "credito d'imposta per gli investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006 e relativi interessi - controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge"; • "3894", denominato "credito d'imposta per gli investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006, sanzione - controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge". <p>Il <u>primo</u> codice deve essere quindi utilizzato per <u>riversare il credito</u> d'imposta indebitamente utilizzato e i <u>relativi interessi</u>; il <u>secondo</u> per versare la <u>sanzione</u>.</p>
<i>segue</i>	<p>Modalità di compilazione del modello F24</p> <p>Quanto alle modalità di compilazione del modello F24, la risoluzione precisa che le somme devono essere esposte esclusivamente nella colonna "<u>importi a debito</u>" della "Sezione Erario", indicando obbligatoriamente "codice ufficio" e "codice atto".</p> <p>Nello spazio "<u>anno di riferimento</u>" deve essere indicato l'<u>anno</u> in cui viene effettuato il <u>versamento</u>, espresso nella forma "AAAA".</p>

<i>Fiscale</i>	MISURA DELLA RITENUTA PER LE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI CON DURATA SUPERIORE AI 18 MESI E RIMBORSATI PRIMA DI TALE SCADENZA
ris. Agenzia Entrate 31.1.2011 n. 11	Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate (ris. 31.1.2011 n. 11), nei casi in cui l'emittente abbia stipulato impegni al riacquisto dei titoli collocati su richiesta del cliente a condizioni di prezzi prefissate, <u>non</u> opera la <u>disposizione</u> contenuta nell'art. 26 co. 1 lett. b) ultimo periodo del DPR 600/73, ai sensi della quale, qualora il rimborso delle obbligazioni emesse da società non quotate con scadenza non inferiore a diciotto mesi abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20% degli interessi stessi.
Banche Ritenuta per le obbligazioni e i titoli rimborsati prima della scadenza	<p>Casi in cui non viene operata la ritenuta del 20%</p> <p>Il prelievo del <u>20%</u>, in particolare, <u>non viene operato</u> (ferma restando, naturalmente, la ritenuta del 12,50%) alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il <u>riacquisto non</u> deve essere <u>finalizzato all'estinzione</u>, ma alla <u>successiva rinegoziazione</u> del titolo; • la complessiva circolazione del titolo (ovvero, il periodo complessivo di detenzione da parte degli investitori) al momento dell'estinzione deve essere stata <u>almeno pari a 18 mesi</u>.

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Fiscale	<p>CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA E DI LABORATORI PUBBLICO-PRIVATI NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA</p> <p>Con il DM 29.10.2010, emanato in attuazione del DLgs. 27.7.99 n. 297, sono stati stabiliti gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività" 2007-2013; • per le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (c.d. "Regioni convergenza"); • cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell'Unione europea e da risorse nazionali (Fondo di rotazione - FDR). <p>Gli interventi riguardano la concessione di agevolazioni per il sostegno dello sviluppo/potenziamento di distretti ad alta tecnologia e di laboratori pubblico-privati, e delle relative reti.</p> <p>Soggetti interessati</p> <p>Gli interventi sono rivolti ai soggetti attuatori di ciascuno dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti, costituiti in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria.</p> <p>I soggetti attuatori debbono assumere l'impegno a mantenere la forma associata, nonché una stabile organizzazione nelle suddette Regioni, per almeno cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei progetti.</p> <p>Le aggregazioni diverse dai soggetti attuatori sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione nelle Regioni in esame e siano costituite nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti al riguardo all'art. 5 del DM 8.8.2000 n. 593.</p> <p>Redazione del piano di sviluppo strategico</p> <p>I soggetti attuatori debbono presentare un Piano di sviluppo strategico del distretto ad alta tecnologia e del laboratorio pubblico-privato, di durata almeno quinquennale.</p> <p>Redazione dei progetti</p> <p>Unitamente al piano di sviluppo strategico, i soggetti attuatori debbono presentare almeno due progetti di ricerca industriale, comprensivi di attività di sviluppo sperimentale e di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.</p>
15.2.2011	
<p>Tutti i soggetti</p> <p>Presentazione e dei progetti per lo sviluppo dei distretti ad alta tecnologia e laboratori</p>	
segue	<p>Concessione delle agevolazioni</p> <p>Le agevolazioni sono concesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella forma del contributo alla spesa, in relazione ai costi considerati ammissibili; • nei limiti della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca. <p>Modalità e termine di presentazione delle domande</p> <p>Le proposte progettuali devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio); • a partire dal 16.12.2010 ed <u>entro le ore 12.00 del 15.2.2011.</u> <p>Le proposte progettuali, in formato cartaceo, devono anche essere inviate, corredate dei previsti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio III - Piazzale J.F. Kennedy n. 20, 00144, Roma; la relativa busta deve recare gli estremi identificativi del presente provvedimento; • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; • <u>entro i 7 giorni successivi alla trasmissione telematica.</u> <p>In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del suddetto servizio internet.</p> <p>Studi di fattibilità per la creazione di nuovi distretti e/o nuove aggregazioni pubblico-private</p> <p>Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, i soggetti economici e scientifici attivi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia possono presentare studi di fattibilità finalizzati alla</p>

	<p>creazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• di nuovi distretti ad alta tecnologia;• e/o di nuove aggregazioni pubblico-private. <p>Per gli studi di fattibilità che avranno ottenuto una maggiore valutazione le amministrazioni regionali interessate procederanno alla stipula di specifici accordi di programma per la definizione degli interventi, degli obiettivi e dei reciproci impegni finanziari.</p>
--	--

PROCEDURE PRATICHE

RIMBORSO IVA ANNUALE

I soggetti passivi IVA possono richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del DPR 633/72:

- risultante dalla dichiarazione IVA (art. 38-bis co. 1);
- ovvero, relativa a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Il credito del quarto trimestre può essere chiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale (art. 38-bis co. 2).

Fino al 2009, il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale poteva essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, al ricorrere di determinate condizioni, presentando il modello VR presso gli sportelli del Concessionario della riscossione dal 1° febbraio di ciascun anno fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA.

Dal 2010, in attuazione dell'art. 10 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), la relativa richiesta non deve essere più formulata attraverso la presentazione del modello VR, ma compilando il quadro VR della dichiarazione annuale.

Soggetti che possono chiedere il rimborso annuale

L'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso:

- in caso di cessazione dell'attività (art. 30 co. 2 del DPR 633/72);
- ovvero, al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 30 co. 3 del DPR 633/72, ossia in caso di:
 - differenza tra aliquota media su vendite e acquisti (art. 30 co. 3 lett. a);
 - prevalenza di operazioni non imponibili (art. 30 co. 3 lett. b);
 - acquisto di beni ammortizzabili (art. 30 co. 3 lett. c);
 - prevalenza di operazioni non territoriali (art. 30 co. 3 lett. d);
 - credito IVA vantato da soggetto non residente (art. 30 co. 3 lett. e);
- ovvero, in presenza di eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi (art. 30 co. 4 del DPR 633/72);
- ovvero, dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (di cui all'art. 34 del DPR 633/72) sulle cessioni all'esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici (art. 34 co. 9 del DPR 633/72).

La causale del rimborso deve essere evidenziata barrando la casella corrispondente del rigo VR2 del modello VR.

Cessazione dell'attività

Il contribuente che abbia rilevato un credito IVA nell'anno precedente ha diritto a richiederne il rimborso (art. 30 co. 2 del DPR 633/72):

- nel caso in cui abbia cessato l'attività;
- a prescindere dall'importo del credito vantato.

QUADRO VR Richiesta di rimborso del credito annuale	VR1	Importo chiesto a rimborso		1	8.000,00	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	,00	
	Causale del rimborso					
Art. 30, c. 2		Art. 30, c. 3				Art. 34, c. 9
VR2	Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta	lett. e) Condizione art. 17, 3° c. Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
	1	2	3	4	5	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minore eccedenza detraibile del triennio					
VR3	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2008					,00
VR4	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2009					,00
	Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA					
VR5	ECCEDENZE DI CREDITO NON TRASFERIBILI AL GRUPPO IVA		2008	2009	2010	
			,00	,00	,00	
VR6	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso					
VR7	Contribuenti Subappaltatori					
VR8	Attestazione delle società e degli enti operativi					
VR9	Contribuenti virtuosi		1	Importo erogabile senza garanzia		4
						,00

Fattispecie di cui all'art. 30 co. 3 del DPR 633/72

L'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, purché il credito sia d'importo superiore a 2.582,28 euro, quando (art. 30 co. 3 del DPR 633/72):

- il contribuente esercita, esclusivamente o prevalentemente, attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad IVA con aliquote inferiori rispetto a quelle relative agli acquisti e alle importazioni (art. 30 co. 3 lett. a). Nel caso si verifichi tale fattispecie si fa presente che:
 - il requisito in oggetto risulta soddisfatto quando l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, è inferiore rispetto all'aliquota media sulle operazioni passive (art. 3 co. 6 del DL 250/95, conv. L. 349/95);
 - nel calcolo dell'aliquota media si deve tenere conto anche delle operazioni attive ad "aliquota zero" (soggette al meccanismo del "reverse charge"), mentre non vanno considerate le operazioni per le quali è previsto un autonomo presupposto per l'accesso al rimborso (es. cessioni e acquisti di beni ammortizzabili, operazioni non imponibili, operazioni territorialmente non rilevanti, secondo la R.M. 19.3.98 n. 17/E) (si vedano gli esempi n. 1 e 2);
- il contribuente effettua operazioni non imponibili (di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72) per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (art. 30 co. 3 lett. b) (si veda l'esempio n. 3);
- l'IVA chiesta a rimborso sia relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche (art. 30 co. 3 lett. c);
- il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito della territorialità, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (art. 30 co. 3 lett. d) (si veda l'esempio n. 4);
- l'eccedenza richiesta a rimborso deriva da operazioni effettuate da soggetti non residenti che (art. 30 co. 3 lett. e):
 - hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia (ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72);
 - ovvero, che si sono ivi identificati direttamente (ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72) (si veda l'esempio n. 5).

Esempio n. 1

Aliquota media sulle operazioni passive:	17,50%
Aliquota media sulle operazioni attive:	15,00%
Aliquota media sulle operazioni attive aumentata del 10%:	16,50%
17,50% > 16,50% -> È possibile richiedere il rimborso del credito IVA.	

Esempio n. 2

Aliquota media sulle operazioni passive:	15,00%
Aliquota media sulle operazioni attive:	17,00%
Aliquota media sulle operazioni attive aumentata del 10%:	18,70%
15,00% < 18,70% - > Non è possibile richiedere il rimborso del credito IVA.	

QUADRO VR Richiesta di rimborso del credito annuale	VR1	Importo chiesto a rimborso		1	10.000,00	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	10.000,00	
	Causale del rimborso					
	Art. 30, c. 2		Art. 30, c. 3			Art. 34, c. 9
VR2	Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta	lett. e) Condizione art. 17, 3° c. Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
	Minore eccedenza detraibile del triennio					
VR3	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2008					,00
VR4	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2009					,00
	Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA					
VR5	ECCEDENZE DI CREDITO NON TRASFERIBILI AL GRUPPO IVA		2008	2009	2010	
			,00	,00	,00	
VR6	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso					<input type="checkbox"/>
VR7	Contribuenti Subappaltatori					<input type="checkbox"/>
VR8	Attestazione delle società e degli enti operativi					<input type="checkbox"/>
VR9	Contribuenti virtuosi		1 <input type="checkbox"/>	Importo erogabile senza garanzia		,00

Esempio n. 3

Il rimborso può essere chiesto nel caso in cui il contribuente effettui operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; in tal caso la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore (art. 30 co. 3 lett. b) del DPR 633/72). In tal caso:

Operazioni non imponibili	70.000,00 euro	50.000,00 euro
Altre operazioni	190.000,00 euro	190.000,00 euro
Volume d'affari	260.000,00 euro	240.000,00 euro
% operazioni non imponibili	27%	21%
Diritto al rimborso	Sì	No

QUADRO VR Richiesta di rimborso del credito annuale	VR1	Importo chiesto a rimborso	1		20.000,00	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2		20.000,00	
Causale del rimborso						
		Art. 30, c. 2	Art. 30, c. 3			Art. 34, c. 9
VR2	Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta	lett. e) Condizione art. 17, 3° c
	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli						7
	<input type="checkbox"/>					
Minore eccedenza detraibile del triennio						
VR3	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2008					,00
VR4	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2009					,00
Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA						
VR5	ECCEDENZE DI CREDITO NON TRASFERIBILI AL GRUPPO IVA		2008	2009	2010	
			,00	,00	,00	
VR6	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso					
VR7	Contribuenti Subappaltatori					
VR8	Attestazione delle società e degli enti operativi					
VR9	Contribuenti virtuosi	1		Importo erogabile senza garanzia	4	,00

Esempio n. 4

Al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza delle operazioni extraterritoriali rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare anche:

- le esportazioni ed operazioni assimilate (di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72);
- le operazioni in triangolazione (di cui all'art. 58 del DL 331/93).

QUADRO VR Richiesta di rimborso del credito annuale	VR1	Importo chiesto a rimborso	1		10.000,00	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2		10.000,00	
Causale del rimborso						
		Art. 30, c. 2	Art. 30, c. 3			Art. 34, c. 9
VR2	Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta	lett. e) Condizione art. 17, 3° c
	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>					
Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli						7
	<input type="checkbox"/>					
Minore eccedenza detraibile del triennio						
VR3	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2008					,00
VR4	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2009					,00
Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA						
VR5	ECCEDENZE DI CREDITO NON TRASFERIBILI AL GRUPPO IVA		2008	2009	2010	
			,00	,00	,00	
VR6	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso					
VR7	Contribuenti Subappaltatori					
VR8	Attestazione delle società e degli enti operativi					
VR9	Contribuenti virtuosi	1		Importo erogabile senza garanzia	4	,00

Esempio n. 5

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2005, con decorrenza 1.1.2006, ha attribuito al Centro operativo di Pescara la generale competenza in materia di rapporti con i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia, precedentemente spettante all'ufficio di Roma 6.

QUADRO VR Richiesta di rimborso del credito annuale	VR1	Importo chiesto a rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata	1	15.000,00				
			2	15.000,00				
	Causale del rimborso							
	Art. 30, c. 2		Art. 30, c. 3		Art. 34, c. 9			
	VR2	Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta	lett. e) Condizione art. 17, 3° c	Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input checked="" type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
	Minore eccedenza detraibile del triennio							
	VR3	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2008			,00			
	VR4	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2009			,00			
	Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA							
VR5	ECCEDENZE DI CREDITO NON TRASFERIBILI AL GRUPPO IVA			2008 2009 2010				
				,00 ,00 ,00				
VR6	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso							
VR7	Contribuenti Subappaltatori							
VR8	Attestazione delle società e degli enti operativi							
VR9	Contribuenti virtuosi	1	Importo erogabile senza garanzia	4				
				,00				

Eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi

È possibile chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, qualora, dalle dichiarazioni relative ai 2 anni precedenti, risultino eccedenze detraibili (art. 30 co. 4 del DPR 633/72).

Il rimborso spetta per un ammontare non superiore al minore degli importi delle eccedenze a credito dei 3 anni considerati, relativamente alla parte che non sia già stata richiesta a rimborso, anche se d'importo inferiore a 2.582,28 euro (R.M. 2.8.99 n. 132/E).

Esempio n. 6

Anno d'imposta	Eccedenza d'imposta detraibile	Importo rimborsabile (€)	Eccedenza riportata nell'anno successivo
2008	10.000,00	0	10.000,00
2009	8.000,00	0	8.000,00

QUADRO VR Richiesta di rimborso del credito annuale	VR1	Importo chiesto a rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata	1	8.000,00				
			2	8.000,00				
	Causale del rimborso							
	Art. 30, c. 2		Art. 30, c. 3		Art. 34, c. 9			
	VR2	Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta	lett. e) Condizione art. 17, 3° c	Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
	Minore eccedenza detraibile del triennio							
	VR3	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2008			10.000,00			
	VR4	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2009			8.000,00			
	Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA							
VR5	ECCEDENZE DI CREDITO NON TRASFERIBILI AL GRUPPO IVA			2008 2009 2010				
				,00 ,00 ,00				
VR6	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso							
VR7	Contribuenti Subappaltatori							
VR8	Attestazione delle società e degli enti operativi							
VR9	Contribuenti virtuosi	1	Importo erogabile senza garanzia	4				
				,00				
	2010	15.000,00	8.000,00	7.000,00				

Produttori agricoli

Il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale, superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto dai produttori agricoli che applicano il regime speciale sulle cessioni all'esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 (art. 34 co. 9 del DPR 633/72).

L'IVA che può essere chiesta a rimborso è quella "teoricamente" dovuta sulle:

- cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del DPR 633/72);
- cessioni a viaggiatori extracomunitari (di cui all'art. 38-*quater* del DPR 633/72);
- cessioni a favore di organismi internazionali (di cui all'art. 72 del DPR 633/72);
- cessioni intracomunitarie di beni.

In pratica, è rimborsabile l'IVA "teorica", ossia quella che sarebbe dovuta se le citate operazioni fossero effettuate nel territorio italiano. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza (C.M. 10.6.98 n. 145/E).

Società di comodo

Nel rigo VR8, rubricato "Attestazione delle società e degli enti operativi", gli enti e le società aventi diritto a chiedere il rimborso devono attestare l'assenza dei requisiti che qualificano gli stessi come non operativi, rilasciando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000; fino allo scorso anno, invece, questa dichiarazione poteva essere resa e sottoscritta nel modello VR.

Garanzia

Ai fini dell'esecuzione del rimborso, il contribuente deve prestare un'apposita garanzia, così come previsto dall'art. 38-bis del DPR 633/72.

Periodo di validità della garanzia

Per effetto dell'art. 9 del DL 269/2003 (conv. L. 326/2003), che ha modificato l'art. 38-bis co. 1 del DPR 633/72, la garanzia prestata può avere, al massimo, una durata:

- di 3 anni decorrenti dall'esecuzione del rimborso;
- ovvero, una durata anche inferiore, qualora il termine per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria scada prima di 3 anni dalla predetta data (fatta salva la sospensione del termine decadenziale di cui al secondo periodo del co. 1 dell'art. 57 del DPR 633/72, in caso di inottemperanza del soggetto passivo all'invito istruttorio dell'ufficio).

Principali casi di esonero dall'obbligo di prestazione della garanzia

Ai fini dell'erogazione del rimborso IVA, tramite procedura semplificata (dall'Agente della Riscossione), ovvero per mezzo della procedura ordinaria (da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate), l'obbligo di prestare la garanzia è escluso quando:

- l'importo chiesto a rimborso sia uguale o inferiore a 5.164,57 euro. Il limite in oggetto si riferisce all'intero periodo d'imposta, per cui deve essere prestata apposita garanzia qualora, in caso di richiesta di più rimborsi (annuali o infrannuali) relativi alla stessa annualità, sia stato superato il suddetto limite; se il credito IVA è superiore a 5.164,57 euro può essere chiesto il rimborso, senza l'obbligo di garanzia, entro tale limite, utilizzando in compensazione l'eccedenza;
- il rimborso, limitatamente alle ipotesi di cui alle lett. a), b) e d) del co. 3 dell'art. 30 del DPR 633/72, è chiesto dai c.d. "contribuenti virtuosi", ovvero quei contribuenti strutturalmente a credito che soddisfano determinate condizioni di solvibilità e affidabilità stabilite dall'art. 38-bis co. 7 del DPR 633/72 (C.M. 4.3.99 n. 54/E);
- l'importo chiesto a rimborso non è superiore al 10% del totale dei versamenti (tributari e contributivi) effettuati sul conto fiscale nei 2 anni precedenti, con esclusione dei versamenti conseguenti ad iscrizioni a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati (nel totale dei versamenti vanno considerati anche i versamenti eseguiti mediante compensazione – ris. Agenzia delle Entrate 29.3.2001 n. 38 – mentre non rilevano i rimborsi effettuati entro il limite di 5.164,57 euro - C.M. 10.6.98 n. 146/E);
- il rimborso, nei limiti di 258.228,45 euro, spetta a imprese fallite o assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- il rimborso è chiesto dai soggetti indicati nell'art. 8 del DL 25.9.2001 n. 351 conv. L. 23.11.2001 n. 410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

La ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2011 n. 9 ha precisato la tempistica per la presentazione della documentazione necessaria per ottenere il rimborso IVA senza garanzie, distinguendo la casistica della procedura semplificata (ad opera dell'Agente della Riscossione) da quella ordinaria (ad opera dell'ufficio).

La C.M. 4.3.99 n. 54/E aveva chiarito che l'autocertificazione doveva essere allegata al modello VR. Al riguardo, è stato ora chiarito che:

- nel caso di rimborsi richiesti con procedura semplificata, per la presentazione della dichiarazione sostitutiva può applicarsi il termine di 40 giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza di rimborso, idoneo a consentire all'ufficio competente di espletare i dovuti controlli diretti a verificare quanto dichiarato dal contribuente; ogni giorno di ritardo, rispetto alla consegna dell'istanza, comporterà un allungamento dei tempi della fase istruttorie. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia prodotta solo dopo il decorso dei 40 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la stessa non potrà essere considerata tempestiva e, pertanto, il richiedente non potrà beneficiare dell'esonero dall'obbligo di prestazione della garanzia;
- nell'ipotesi di procedura ordinaria, la dichiarazione sostitutiva potrà essere presentata, al più tardi, congiuntamente alla documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria per attestare l'esistenza del credito e la spettanza del rimborso; diversamente, il contribuente non potrà presentare la dichiarazione sostitutiva in luogo

della garanzia richiesta dall'ufficio, poiché, nell'ambito di tale procedura, la presentazione della garanzia attiene alla fase di liquidazione.

Schema di fideiussione (o di polizza fideiussoria) per il rimborso dell'IVA

A seguito della riduzione del periodo massimo di validità della garanzia che il contribuente è obbligato a prestare, salvi i casi di esonero, per ottenere il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, l'Agenzia delle Entrate, con l'ABI e l'ANIA, ha definito lo schema di fideiussione o di polizza fideiussoria. Lo schema è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2004, in sostituzione di quello precedentemente valido.

Tipologie di rimborso

Ai fini della compilazione dello schema di polizza, occorre distinguere a seconda della tipologia di rimborso:

- rimborso annuale non superiore a 516.456,90 euro. In tal caso, la garanzia deve essere prestata per l'importo corrispondente alla somma:
 - dell'imposta chiesta a rimborso, al netto del 10% dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la data di richiesta;
 - degli interessi che maturano per il periodo compreso tra la data di erogazione del rimborso e la fine del triennio, ovvero – se inferiore – per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento;
- rimborso annuale superiore a 516.456,90 euro (garanzia fino a 516.456,90 euro). In tal caso, la garanzia deve essere prestata per l'importo corrispondente alla somma:
 - dell'imposta chiesta a rimborso, al netto del 10% dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la data di richiesta;
 - degli interessi che maturano per il periodo compreso tra la data di erogazione del rimborso e la fine del triennio, ovvero – se inferiore – per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento;
- rimborso annuale superiore a 516.456,90 euro (garanzia dell'eccedenza di credito rispetto a 516.456,90 euro). In tal caso, la garanzia deve essere prestata per l'importo corrispondente alla somma:
 - dell'imposta chiesta a rimborso, al netto della somma di 516.456,90 euro, il cui rimborso è effettuato dall'Agente della Riscossione con la procedura del conto fiscale;
 - degli interessi maturati dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta del rimborso fino alla presunta data di effettuazione del rimborso (120 giorni dalla stipula della polizza), per il periodo compreso tra la data di erogazione del rimborso e la fine del triennio, ovvero – se inferiore – per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento;
- rimborso infrannuale. In tal caso, la garanzia deve essere prestata per l'importo corrispondente alla somma:
 - dell'imposta chiesta a rimborso;
 - degli interessi maturati dal giorno di scadenza del termine di pagamento (giorno 20 del secondo mese successivo ai primi tre trimestri solari) fino alla data presunta di effettuazione del rimborso (120 giorni dalla stipula della polizza), per il periodo compreso tra la data di erogazione del rimborso e la fine del triennio, ovvero – se inferiore – per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento.

Istanza di rimborso

Come anticipato, fino al 2009, il rimborso dell'IVA a credito risultante dalla dichiarazione annuale doveva essere richiesto attraverso la presentazione, in duplice copia, del modello VR:

- all'Agente della Riscossione territorialmente competente;
- a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione e fino al termine previsto per la presentazione della stessa, anche in forma unificata.

Le istruzioni alla compilazione del modello VR precisavano, inoltre, che, limitatamente ai dati in esso indicati, il medesimo valeva come dichiarazione annuale. Di conseguenza, si consideravano validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la dichiarazione annuale IVA "separata", ovvero di quella unificata.

Dal 2010 (modello IVA 2011), invece, non è più contemplata tale procedura, essendo stato il modello VR "degradato" a semplice quadro della dichiarazione. Il quadro VR, peraltro, è presente anche nel modello "base", utilizzabile solo da alcune categorie specifiche di contribuenti, anche autonomamente dal modello UNICO.

Le istruzioni relative alla compilazione del modello IVA 2011 precisano che il quadro VR è stato introdotto per consentire la richiesta di rimborso del credito IVA "*mediante la presentazione della dichiarazione annuale*". La

presentazione della dichiarazione annuale completa del quadro VR si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso.

Le istruzioni precisano, comunque, che il quadro VR deve essere utilizzato solo da parte dei contribuenti che abbiano intenzione di richiedere il rimborso annuale dell'imposta a credito.

Si ricorda che il credito annuale può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione presentando la dichiarazione in forma autonoma, ossia dall'1.2.2011; se la dichiarazione autonoma è presentata entro il 28.2.2011, non è necessario presentare la comunicazione dati IVA.

Come sopra riportato, la circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1 ha chiarito che, per evitare discriminazioni, la facoltà di presentare la dichiarazione in forma autonoma è estesa ai contribuenti con saldo IVA a debito; anche questi ultimi, pertanto, se adempiono all'obbligo entro il 28.2.2011, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati.

Rettifica dell'IVA chiesta a rimborso

Il provv. Agenzia delle Entrate 28.1.2011 ha stabilito che la rettifica della somma chiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante la presentazione di una dichiarazione IVA annuale o di una dichiarazione unificata integrativa.

Comunicazione dei dati relativi ai rimborsi

Entro 10 giorni dall'invio della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate, qualora il richiedente abbia scelto l'erogazione del rimborso in conto fiscale, trasmette all'Agente della Riscossione presso cui il richiedente è intestatario del conto fiscale i dati relativi alle richieste di rimborso con le modalità ed il contenuto di cui all'Allegato A del provv. Agenzia delle Entrate 28.1.2011.

L'Agente della Riscossione, entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, chiede al richiedente, se dovuta, la prestazione della garanzia, ovvero la dichiarazione sostitutiva prevista, per i "contribuenti virtuosi", dall'art. 38-*bis* co. 7 lett. c) del DPR 633/72. Il rimborso viene erogato dall'Agente della Riscossione tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale comunicato dall'intestatario del conto fiscale.

Attività dell'Agente della Riscossione in caso di mancata scelta del richiedente

Se il richiedente non ha effettuato la scelta per l'erogazione del rimborso in conto fiscale, il rimborso disposto dal competente ufficio è erogato ai sensi dell'art. 20 co. 4-*bis* del DM 567/93, ossia attraverso l'Agente della Riscossione entro 20 giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento.

Esecuzione del rimborso

I rimborsi sono eseguiti entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione IVA annuale (art. 38-*bis* co. 1 del DPR 633/72); a partire dal novantesimo giorno decorrono gli interessi di mora:

- computati al tasso di interesse del 2% annuo;
- con esclusione del periodo intercorrente tra la data di richiesta dei documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna, purché detto periodo sia superiore a 15 giorni.

Cessione parziale del credito IVA chiesta a rimborso

Può essere ceduta unitariamente a terzi l'eccedenza di credito che l'ufficio deve rimborsare dopo la restituzione della quota di competenza dell'Agente della Riscossione (ris. Agenzia delle Entrate 6.9.2006 n. 103).